



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Marco Ferraro	Consigliere
Rita Gasparo	Primo referendario
Francesco Liguori	Primo referendario
Valeria Fusano	Primo referendario (relatore)
Adriana Caroselli	Primo Referendario
Francesco Testi	Primo Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza del 30 giugno 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Pieve Porto Morone (PV)

**sui provvedimenti di acquisizione, mediante permuta di azioni, di una partecipazione
societaria in Broni Stradella Pubblica Srl**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTA la richiesta di parere del comune di Pieve Porto Morone (PV) ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 175/2016 (SC_LOM - 10491 03/06/2026);

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Pieve Porto Morone n. 16 del 29 aprile 2026 con i relativi allegati;

VISTA la nota del magistrato istruttore, con cui è stata chiesta la fissazione della trattazione collegiale della richiesta pervenuta dal comune di Pieve Porto Morone (SC_LOM - 12468 - Interno - 18/06/2026);

VISTA l'ordinanza n. 223/2026, con la quale il Presidente della Sezione ne ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il relatore, primo referendario Valeria Fusano;

PREMESSO IN FATTO

1. In data 3 giugno 2026 è pervenuta dal comune di Pieve Porto Morone (PV) richiesta di parere sulla deliberazione consiliare n. 16 del 29 aprile, avente ad oggetto «*PERMUTA DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ ASM PAVIA SPA CON AZIONI DELLA SOCIETÀ BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL DETENUTE DAL COMUNE DI VILLANTERIO*».

Alla deliberazione sono acclusi unicamente, oltre al certificato di intervenuta pubblicazione dell'atto sull'albo pretorio *on line*, i pareri di regolarità tecnica e contabile e il parere favorevole dell'Organo di revisione dei conti del Comune.

2. L'atto, richiamate le partecipazioni possedute dai Comuni interessati dalla permuta, delibera di *“approvare definitivamente, per le ragioni espresse in premessa e nella relazione allegata, l'operazione di permuta tra la partecipazione detenuta dal Comune di Pieve Porto Morone in A.S.M. Pavia S.p.A., pari ad euro 250,00, e la partecipazione detenuta dal Comune di Villanterio in Broni Stradella Pubblica S.r.l., pari ad euro 264,10, secondo le risultanze degli atti istruttori e negoziali allegati al presente provvedimento”*.

Le suddette premesse si limitano a riferire che *“nell'ambito del percorso di razionalizzazione e riassetto del compendio partecipativo dell'ente è stata istruita l'operazione di permuta tra le predette partecipazioni, finalizzata all'acquisizione, da parte del Comune di Pieve Porto Morone, della quota detenuta dal Comune di Villanterio in Broni Stradella Pubblica S.r.l. ed alla contestuale cessione al medesimo Comune della partecipazione detenuta in A.S.M. Pavia S.p.A.”*.

La richiamata relazione illustrativa, dalla quale dovrebbe emergere *“la coerenza dell'operazione con le finalità istituzionali del Comune, la convenienza economica dell'operazione medesima, la sua sostenibilità finanziaria e la compatibilità con i principi e i limiti posti dal TUSP”* e che *“l'operazione di permuta, pur comportando contestualmente la dismissione di una partecipazione e l'acquisizione di un'altra, si traduce in una rimodulazione del compendio partecipativo comunale reputata funzionale, proporzionata e ragionevole rispetto agli obiettivi pubblici perseguiti dall'ente”*, pur oggetto di formale approvazione da parte della deliberazione qui in esame, non è stata trasmessa alla Sezione. Neppure è pervenuto lo

schema di atto di permuta tra il Comune di Pieve Porto Morone e il Comune di Villanterio, anch'esso oggetto di approvazione.

La deliberazione dà atto che, in esito alla consultazione pubblica espletata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, non sono intervenute osservazioni.

3. Per ragioni di completezza, si dà atto la permuta è stata autorizzata dal comune di Villanterio con deliberazione di C.C. n. 12 dell'11 maggio 2026, che sarà oggetto di separata deliberazione da parte della Sezione, ma della quale occorre tener conto quale circostanza rilevante anche in questa sede, stante la reciprocità delle posizioni di acquirente e di cedente assunte dai due Comuni nell'ambito dell'operazione e, quindi, dell'interdipendenza degli atti rispettivamente adottati.

Esaminata la documentazione pervenuta, il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell'odierna camera di consiglio per la trattazione collegiale della richiesta sopra emarginata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'atto deliberativo pervenuto dal comune di Pieve Porto Morone realizza, attraverso la permuta di azioni di altro Comune pavese (Villanterio), l'acquisizione di una partecipazione societaria diretta nel capitale di Broni Stradella Pubblica Srl e, come tale, appare senz'altro riconducibile all'ambito di applicazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche solo TUSP), come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a, numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. La disposizione prevede che *"l'amministrazione invia l'atto deliberativo [...] di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta [...] alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 [...], nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*.

Ciò premesso in ordine agli effetti della deliberazione e alla sua riconducibilità alla tipologia di atti soggetti a controllo della Sezione, quanto agli elementi essenziali richiesti dalla legge, il comma 1 dell'art. 5 dispone che, *"a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con*

referimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".

Le ragioni alla base della decisione del comune di Pieve Morone di addivenire alla permuta di azioni, che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, non sono in alcun modo desumibili e verificabili da parte della Sezione.

Come anticipato in fatto, la documentazione pervenuta dal Comune non include la "relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'acquisizione mediante permuta di quote di società a partecipazione pubblica, redatta ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016", né lo "schema di atto di permuta tra il Comune di Pieve Porto Morone e il Comune di Villanterio", che dovrebbero costituire gli allegati alla deliberazione di C.C. n. 16 del 29 aprile 2026.

Le motivazioni sottese alla permuta non sono rinvenibili, neppure in forma sintetica, nella deliberazione consiliare, la quale, sul punto, si limita a generiche affermazioni, se non a mere clausole di stile, riferendosi ad una "rimodulazione del compendio partecipativo comunale reputata funzionale, proporzionata e ragionevole rispetto agli obiettivi pubblici perseguiti dall'ente".

Tali obiettivi sono però del tutto sfuggenti e non possono essere ricavati nemmeno per implicito, posto che, a differenza di quanto deliberato dal comune di Villanterio, l'acquisizione della partecipazione nel capitale sociale di Broni Stradella Pubblica Srl a fronte della cessione delle quote possedute in ASM Pavia Spa non è propedeutico – almeno allo stato e per quel che risulta dalla deliberazione qui in esame – all'affidamento alla Società del servizio di igiene urbana.

D'altra parte, se questa fosse la finalità, non espressa, sottesa all'operazione, il Comune di Pieve Morone avrebbe dovuto dare puntuale dimostrazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della nuova gestione del servizio, mediante valutazione comparativa dei costi rispetto a quelli sostenuti con il gestore attuale e rispetto a quelli stimati di un ipotetico progetto di servizio da porre a base di gara.

Da ultimo, si richiamano considerazioni critiche formulate nel parere espresso sui provvedimenti assunti dal comune di Villanterio con particolare riferimento allo scambio delle azioni al valore nominale, in assenza di una perizia di stima.

P . Q . M .

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – pronunciandosi sulla richiesta del parere previsto dall’articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, presentata dal comune di Pieve Porto Morone (PV), esprime parere non favorevole, per carenza di motivazione analitica, sulla deliberazione consiliare n. 16 del 29 aprile 2026.

Ove l’Amministrazione intenda comunque procedere, sarà tenuta a motivare analiticamente le ragioni della decisione di discostarsi dal parere reso, dandone pubblicità nel proprio sito istituzionale e informandone la Sezione.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione via PEC al Sindaco, perché ne informi il Consiglio comunale, e ne ordina la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente entro cinque giorni dal ricevimento.

Così deliberato in camera di consiglio nell’adunanza del 30 giugno 2026.

l’Estensore
(Valeria Fusano)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il 6 luglio 2026

Il Funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)